



Comune di Trieste

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità



THE CIVITAS INITIATIVE
IS CO-FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

Progetto CIVITAS PORTIS

Fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing e manutenzione/gestione delle stesse

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giulio Bernetti	
----------------------	--

PROGETTISTI

ing. Sara Borgogna	
--------------------	--

ing. Silvia Fonzari	
---------------------	--

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. Luca de Reya Castelletto	
--------------------------------	--

CONSULENTI IN MATERIA DI MOBILITA'

ing. Paola Capon	
------------------	--

ing. Nicola Falconetti	
------------------------	--

Schema di contratto

ELABORATO

C

SCALA

-

DATA

febbraio 2020

Trieste

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi Generali

Prot. n.

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Affidamento alla Società (Cod. Fisc. e Part. IVA) - nella persona - della fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing e della gestione/manutenzione delle stesse.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la documentazione di gara per il servizio in oggetto e contestualmente è stato individuato il sistema di gara;
- con determinazione dirigenziale n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ..., domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la società, in seguito anche più brevemente detta "appaltatore", rappresentata da ... , nato/a a ... , il ... , domiciliato/a per la sua carica presso la sede della stessa, in ... , via ... n. ...;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO E IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla , che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante accetta *la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing, la gestione/manutenzione delle stesse e l'estensione dell'attuale servizio di Contact Center*, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:

Massimo Ribasso

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità all'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto" (di seguito denominato "Capitolato") allegato rispettivamente sub "_____" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

L'importo complessivo a base d'appalto per lo svolgimento del servizio sopra descritto è pari a euro 59.010,00 (**cinquantanove mila e dieci euro**), comprensivo degli oneri di sicurezza ed esclusa IVA.

Art.2) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato,
- l'offerta.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato, prevalgono le previsioni qui contenute.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune di Trieste.

Art.3) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I contenuti dell'appalto sono i seguenti:

- la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing e la loro gestione/manutenzione dall'avvio del servizio fino alla data del 02.02.2021 (data conclusiva di gestione dell'attuale sistema di Bike Sharing),
- estensione dell'attuale servizio di contact center per ulteriori 9 mesi (dopo i 3 mesi compresi nell'appalto iniziale) e quindi fino al 02.02.2021 per le 10 ciclostazioni esistenti.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni secondo quanto previsto dal Capitolato (parte integrante e sostanziale del presente atto).

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

Il presente contratto ha durata fino al 02.02.2021 e in particolare:

- l'affidatario avrà **45 (quarantacinque) giorni** naturali, successivi e continuativi dalla firma del presente contratto e quindi fino al _____ per la f.p.o. delle due ciclostazioni,
- l'affidatario avrà in carico la gestione/manutenzione delle ciclostazioni a partire dalla messa in servizio fino al 02.02.2021 (termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike sharing),
- l'affidatario avrà in carico il servizio di contact center a partire dal 03.05.2020 fino al 02.02.2021 (termine di gestione/manutenzione dell'attuale sistema di bike sharing).

Art.5) PAGAMENTI

L'importo per l'incarico viene stabilito ed accettato in Euro (.....)
 + **euro 500,00** (cinquecento euro.) per oneri per la sicurezza, a cui va sommata l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro (.....) per un totale di Euro (.....).

Il corrispettivo di aggiudicazione dell'appalto sarà erogato con le seguenti modalità:

- **70%** a seguito del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni e alla verifica di conformità del sistema sia per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali che quelli gestionali di funzionamento del servizio,

- **30%** restante a conclusione della durata della gestione/manutenzione del servizio.

La fornitura di materiali non richiesti non sarà liquidata.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 14, con ciò questa stazione appaltante assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.6) FORNITURA E POSA IN OPERA E GESTIONE/MANUTENZIONE DELLE CICLOSTAZIONI

Per quanto riguarda la fornitura e posa in opera:

il materiale dovrà essere consegnato e posto in opera presso i siti indicati in progetto concordati con l'Ente Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

L'appalto, oltre alla mera fornitura e posa in opera delle due ciclostazioni aggiuntive di Bike Sharing, comprende anche:

- eventuali rimozioni e riposizionamenti di manufatti interferenti con l'installazione delle ciclostazioni nelle localizzazioni individuate, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di esecuzione del contratto,
- eventuali interventi sulla segnaletica orizzontale presente nelle aree oggetto d'intervento,
- smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto,
- smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

Per quanto riguarda la gestione/manutenzione:

Premesso che le due ciclostazioni dovranno integrarsi con l'attuale sistema di Bike Sharing, le attività di gestione e manutenzione saranno le medesime di quelle previste per le 10 ciclostazioni già installate. La descrizione delle prestazioni sarà comunque descritta all'interno del Capitolato (parte integrante del presente Contratto).

Per quanto riguarda il servizio di contact center:

La descrizione delle prestazioni sarà comunque descritta all'interno del Capitolato (parte integrante del presente Contratto).

Art.7) PENALITÀ PER I RITARDI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 8 e 9, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

relativamente alla fornitura e posa in opera:

- nell'ipotesi di ritardata esecuzione dell'installazione delle ciclostazioni e la messa in servizio delle stesse: la percentuale dello 0,1 (zerovirgolauno) per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza;

relativamente alla gestione/manutenzione:

- mancato controllo in loco delle biciclette, delle strutture e delle apparecchiature: euro 50,00 (cinquanta/00) giornalieri;

- mancata riparazione/sostituzione biciclette, assistenza/ripristino apparecchiature nei termini richiesti: euro 80,00 (ottanta/00) giornalieri - per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00);
- mancato bilanciamento delle biciclette nelle ciclostazioni: euro 80,00 (ottanta/00) giornalieri;
- mancato ripristino del sistema informatico di gestione:
 - in caso di caduta del sistema completo: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo,
 - in caso di caduta parziale del sistema: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo,
- altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento non ricomprese nelle suddette voci, che compromettano la fruibilità del servizio: da euro 50,00 (cinquanta/00) giornalieri a euro 150,00 (centocinquanta/00) giornalieri, in relazione alla gravità del fatto.

Le penali applicate di cui sopra verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

In caso di altre ipotesi di inadempimento contrattuale, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune invierà formale contestazione indicante l'ammontare della penale che si intende applicare.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'affidatario, nei dieci giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al concessionario questi non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale.

Il Comune procederà all'applicazione della penale mediante l'escussione del deposito cauzionale o mediante trattenuta dei crediti maturati o maturandi.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all'Amministrazione Comunale.

Art.8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare esecuzione del servizio.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.9) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi

dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto alla Società nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.10) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso la Società ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

La Società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, la Società ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.11) INCOMPATIBILITÀ

Per l'appaltatore fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'appaltatore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, per tutti i membri facenti parte della società/raggruppamento.

Art.12) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con deliberazione giuntale n. 31 dd. 31.01.2014, e s.m.i. immediatamente eseguibile, e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza dell'affidamento di cui al presente contratto.

Art.13) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, la Società venisse a conoscenza.

Inoltre la Società espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del

committente che ne può disporre liberamente.

Art.14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra la Società e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che la Società ha indicato come conto corrente dedicato, indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario), dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art.15) GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al ____ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del ____% in quanto l'Impresa/l'ATI è in possesso della documentazione ____ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.]

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____
- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fidejussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Art.16) ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

La società dovrà essere munita di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00). Detta

polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art.17) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi, sociali, previdenziali e di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente o soci-lavoratori (nel caso di società cooperative) e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi e derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero da obblighi contrattuali, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

Art.18) ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati d'appalto, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa dell'appalto di cui trattasi, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione.

Art.19) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEGLI INTROITI

La gestione della riscossione degli introiti relativi all'utilizzo del servizio da parte dell'utenza è sottoposta alla seguente disciplina:

1. la società si impegna a tenere un Registro di prima nota in cui annoterà giornalmente gli incassi derivanti dal servizio di Bike Sharing (art. 24 del DPR 633/72), sotto la propria esclusiva responsabilità, sollevando il Comune da ogni qualsiasi conseguenza derivante da inesattezze o inadempimenti nella tenuta dello stesso. Si impegna inoltre a trasmettere al Comune, via e-mail agli indirizzi: ispettorato@comune.trieste.it segnaletica.mobility@comune.trieste.it, il totale mensile degli introiti incassati per conto del Comune allegando copia del relativo Registro di prima nota firmato digitalmente dall'agente contabile. L'invio dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'incasso;
2. qualora l'utente richiedesse l'emissione della fattura la società provvederà, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera n del DPR 633/72, all'emissione della stessa in formato elettronico in nome e per conto del Comune, senza alcun addebito a carico del Comune, e curando ogni adempimento in merito alla trasmissione di detti documenti al SDI (sistema di interscambio);
3. la società si impegna a fornire al Comune qualsiasi dato di natura fiscale che dovesse rendersi necessario per l'assolvimento degli obblighi IVA derivanti dagli introiti riscossi e per la trasmissione di eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle dogane o ad altri Enti competenti in materia;

4. la società riversa al Comune (come indicato all'art. 20), per ciascun trimestre solare, i proventi tariffari incassati per conto del Comune stesso e derivanti dall'utilizzo del sistema da parte degli utenti registrati negli applicativi software offerti in gara.
5. il Servizio comunale competente sull'affidamento del sistema di Bike Sharing dovrà poter effettuare delle verifiche giornaliere, attraverso accessi diretti in tempo reale agli applicativi gestionali, delle somme incassate giornalmente (e riversate trimestralmente) dalla società, al fine di consentire la verifica da parte del Comune di quanto specificato nel Registro di prima nota di cui al comma 1; nel caso in cui tale accesso diretto non sia garantito la società Bicincittà S.r.l. si impegna ad inviare giornalmente (in maniera ufficiale) al Comune i dati relativi agli incassi del giorno controfirmati dall'agente contabile;
6. annualmente, secondo le regole sotto indicate, l'affidatario del sistema, in qualità di agente contabile, compila il Modello 21 e il Modello 24 e li deposita in Comune;
7. annualmente gli Uffici di Ragioneria verificano la corrispondenza di quanto indicato nel Modello 21 alle riscossioni effettivamente incassate dal Comune nell'anno di competenza della gestione contabile e trasmettono tale Modello, unitamente al Modello 24, alla Corte dei Conti.

La società aggiudicataria in qualità di Agente Contabile, si impegna a presentare al Comune di Trieste, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto giudiziale della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21).

Il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del rendiconto, invierà il conto agente alla Corte dei Conti, pertanto, la società sarà sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti (per ciascuno degli anni in cui ha riscosso, per conto del Comune, le tariffe per l'accesso al sistema di bike sharing).

Il conto giudiziale della gestione, modello 21 e modello 24, dovrà essere trasmesso al Comune di Trieste esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di bike sharing (titolare/legale rappresentante) che ha riscosso e riversato le tariffe approvate dall'Amministrazione, entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento in cui le tariffe sono state incassate.

Il Modello 21 e il Modello 24 dovranno essere presentati:

- presso il protocollo del Comune (via Punta del Forno, 2 lunedì-venerdì 8.30-12.30 lunedì-mercoledì anche 14.00-16.30) in copia originale debitamente compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di bike sharing (titolare/legale rappresentante) e fotocopia dell'originale sulla quale l'ufficio protocollo apporrà un timbro di ricevuta;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), solo per chi è dotato di firma digitale, all'indirizzo PEC del Comune comune.trieste@certgov.fvg.it, sottoscritto con firma digitale;
- tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno sempre in copia originale compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di bike sharing (titolare/legale rappresentante) al seguente indirizzo: Comune di Trieste – Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità – Passo Costanzi, 2 – 34124 Trieste (c.a. del Direttore di Dipartimento – ing. Giulio Bernetti).

La ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione degli stessi dovrà essere conservata per un periodo di 5 (cinque) anni per i successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale o da parte della Corte dei Conti.

Art.20) CORRISPETTIVI VERSATI AL COMUNE

La società si impegna a presentare al servizio competente del Comune un resoconto trimestrale degli introiti incassati firmato dall'Agente Contabile e a versare gli stessi trimestralmente, sul seguente conto corrente, intestato al Comune di Trieste presso Unicredit S.p.A.:

IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836

BIC/SWIFT: UNCRITM10PA.

Il suddetto resoconto dovrà specificare le singole voci riferite agli introiti (es. n. abbonamenti suddivisi per tipologia, n. utilizzi suddivisi per durate, ecc.) in modo da consentire al Committente di verificare le stesse e di assolvere gli obblighi IVA, incrociandole con i dati estraibili dal software di gestione, a cui il Comune avrà accesso diretto.

Art.21) SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso. A riguardo si applicano le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.22) SICUREZZA

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura dell'appalto, è stato predisposto il PSC con la stima dei costi degli oneri per la sicurezza.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire e rispettare quanto previsto nel PSC facente parte dei documenti di progetto e gara, conservato in atti.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Art.23) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.24) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sul servizio sarà istituzionalmente esercitata dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità.

Art.25) RINVIO

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla normativa in materia nonché alle leggi in materia di Appalti Pubblici.

Art.26) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico la Società dichiara di avere il domicilio fiscale in via presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

Art.27) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico della Società.

Saranno a carico della Società pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.28) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro (.....).

Art.29) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.30) PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art.31) PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, previa lettura del presente atto, dichiara di approvarlo, dichiarando espressamente che la sua accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

Data della firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERNETTI GIULIO
CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H
DATA FIRMA: 19/03/2020 17:06:09
IMPRONTA: 3C008A8965E64ACB4EAC7462FED1950F902644A596A9B4C5A9FDAC8EF7CABC62
902644A596A9B4C5A9FDAC8EF7CABC629C4B27EE36FE5F79B642FCF1B1F3A73C
9C4B27EE36FE5F79B642FCF1B1F3A73CBE8D7D1F45FD82916B837FDB3E610CED
BE8D7D1F45FD82916B837FDB3E610CEDA06A2D4B835FD438AB88958277DA0337